

Leasing Immobiliare

Zurich Leasing Immobiliare Contratto di Assicurazione

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

Nota Informativa

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Informazioni sul contratto
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Glossario

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

- Premessa

Sezione I

- Norme che regolano l'Assicurazione "Danni alle Cose"
- Condizioni speciali valide per l'Assicurazione "Danni alle Cose"
- Garanzie aggiuntive valide per l'Assicurazione "Danni alle Cose"

Sezione II

- Norme che regolano l'Assicurazione "Responsabilità civile verso Terzi dell'Assicurato"
- Condizioni aggiuntive valide per l'Assicurazione "Responsabilità civile verso Terzi dell'Assicurato"

Norme che regolano entrambe le Sezioni

Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall' ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.2662.2768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR)

Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di 2.356.035.829,00 euro, formato da un capitale sociale di 4.861.000,00 euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 euro.

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469,5%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 28 Proroga dell'Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Danni alle Cose;
- Responsabilità Civile verso Terzi;

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ai relativi capitoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Le coperture assicurative prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni che oltre ad essere disciplinate negli articoli 2 e 15 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, possono trovarsi all'interno delle singole clausole opportunamente evidenziate con caratteri in stile grassetto.

AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo come disciplinate nell' Articolo 22 (Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia).

AVVERTENZA:

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza di limiti di Indennizzo/Risarcimento e Massimali indicati in Polizza e possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Limite di indennizzo: | 100.000,00 euro |
| Danno indennizzabile: | 10.000,00 euro |
| Franchigia: | 1.500,00 euro |
| Indennizzo: | 8.500,00 euro |

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Limite di indennizzo: | 100.000,00 euro |
| Danno indennizzabile: | 150.000,00 euro |
| Franchigia: | 1.500,00 euro |
| Indennizzo: | 100.000,00 euro |

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Limite di indennizzo: | 100.000,00 euro |
| Danno indennizzabile: | 10.000,00 euro |
| Scoperto: 20% | 2.000,00 euro |
| Minimo: | 2.500,00 euro |
| Indennizzo: | 7.500,00 euro |

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Limite di indennizzo: | 100.000,00 euro |
| Danno indennizzabile: | 10.000,00 euro |
| Scoperto: 20% | 2.000,00 euro |
| Minimo: | 1.500,00 euro |
| Indennizzo: | 8.000,00 euro |

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Limite di indennizzo: | 100.000,00 euro |
| Danno indennizzabile: | 120.000,00 euro |
| Scoperto: 20% | 24.000,00 euro |
| Minimo: | 25.000,00 euro |
| Indennizzo: | 95.000,00 euro |

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Limite di indennizzo: | 100.000,00 euro |
| Danno indennizzabile: | 120.000,00 euro |
| Scoperto: 20% | 24.000,00 euro |
| Minimo: | 15.000,00 euro |
| Indennizzo: | 96.000,00 euro |

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 20 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Esempio: in un'azienda di verniciatura che utilizza vernici ad acqua vengono sostituiti gli impianti con altri nuovi che utilizzano vernici infiammabili, aggravando così il Rischio di Incendio.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 25 (Aggravamento del Rischio) e 26 (Diminuzione del Rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il contratto prevede il pagamento anticipato del Premio; è possibile, per il Contraente, chiedere il frazionamento in più rate, concordando le modalità di volta in volta.

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere il Premio dal Contraente con i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestata all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro annui.

AVVERTENZA:

Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.

7. Rivalse

AVVERTENZA:

Il contratto non prevede casi di rivalse nei confronti del Contraente o dell'Assicurato diversi da quelli previsti dalla Legge.

L'articolo 1916 del Codice civile attribuisce alla Compagnia che ha pagato l'Indennizzo il diritto di sostituirsi all'Assicurato nei suoi diritti di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo stesso.

Salvo il caso di dolo, la Compagnia non ha il diritto di rivalersi, in base all'articolo 1916 del Codice civile, se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia del pregiudizio arrecato al suo diritto di rivalersi derivante dall'articolo 1916 del Codice civile.

Si veda la specifica Condizione Speciale II) (Rinuncia alla rivalsa) delle Condizioni speciali valide per l'Assicurazione "Danni alle cose ", nella quale sono indicati i terzi nei cui confronti la Compagnia rinuncia a rivalersi, sempre che l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei loro confronti.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

L'articolo 1899 del Codice civile prevede che l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del Premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

AVVERTENZA:

In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto per un periodo compreso tra la data del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, con preavviso di 30 giorni.

Si rimanda all'articolo 27 (Recesso in caso di Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la Garanzia aggiuntiva XVIII (Ricorso terzi) e per la copertura "Responsabilità Civile verso Terzi" il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Le aliquote di imposta sono pari al 21,25%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'articolo 1913 del Codice civile "Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro" si precisa che **il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Agente di assicurazione a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità.**

La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto alla Compagnia o all'Agente di assicurazione a cui è assegnato il contratto.

La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell'evento e delle sue conseguenze.

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda a:

- articoli 3 e 16 Obblighi in caso di Sinistro;
 - articolo 5 Procedura per la valutazione del danno;
 - articolo 6 Mandato dei periti;
- delle Condizioni di Assicurazione

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all'autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman's Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n.23, 20159 Milano
Fax numero: 022662.2243
E-mail: reclami@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e
di Interesse Collettivo,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che l'Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- All'autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito

Financial Service Ombudsman's Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2

Modalità di reclamo e modulistica al sito:
www.financialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Assicurazione.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

AVVERTENZA:

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 5 Procedura per la valutazione del danno lettera b) e con riferimento a quanto previsto nell'articolo 6 Mandato dei Periti, è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia



Glossario

Agente di assicurazione - La persona fisica o la società, iscritta alla sezione a) nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Atti di terrorismo - Atto - fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza - commesso da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Compagnia - La Società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Conduttore - Il locatario delle Cose assicurate.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.

Cose - Gli oggetti materiali.

Danno indennizzabile - L'importo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro, sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell'applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti o limiti di Indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'Indennizzo dovuto dalla Compagnia.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, muri di cinta e cancelli anche elettrici - esclusa l'area - impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.

Salvo patto speciale, si intende assicurato esclusivamente il Fabbricato come risultante dal contratto di "leasing" indicato nella scheda di Polizza, rimanendo escluse le migliorie e le opere addizionali, anche di impiantistica, non apportate dal Proprietario/Locatore.

Se l'Assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Fissi ed infissi - manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia - L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal Danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto - Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'articolo 624 del Codice Penale.

Incendio - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili - Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Cento Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Locatore - L'istituto finanziario di Leasing in qualità di proprietario e Locatore dei Fabbricati assicurati.

Massimale - L'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a Cose od animali.

Quando è previsto un limite di Indennizzo questo non si intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione.

Quando il Massimale (o limite, se previsto) è prestato per un Periodo di assicurazione, questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima a cui la Compagnia è tenuta per capitale interessi e spese, per tutte le richieste di risarcimento denunciate alla Compagnia durante lo stesso Periodo di assicurazione.

Periodo di assicurazione - Quando l'Assicurazione è stipulata per una durata pari o inferiore ad un anno, il Periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Quando l'Assicurazione è stipulata per una durata superiore all'anno, il Periodo di assicurazione corrisponde al periodo che inizia dalla data di decorrenza della Polizza, o da ogni scadenza annuale della rata di Premio, e termina alla prima scadenza annuale successiva.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto - La percentuale del Danno indennizzabile che viene dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Territorio italiano - Il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Tetto - Copertura – Solai -

- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

- **Copertura:** il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

- **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Premessa

L'Assicurazione è operante solo qualora i Fabbricati assicurati oggetto della locazione finanziaria siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino

Salvo quanto diversamente indicato in Polizza, sono comunque esclusi dalla presente Assicurazione: Fabbricati che non abbiano pareti esterne e Coperture del Tetto per almeno 8/10 in materiali Incombustibili, nonché strutture portanti verticali, Solai e strutture portanti del Tetto in materiali Incombustibili o legno lamellare.

Si conviene quanto segue:

- l'Assicurazione è prestata per le somme o Massimali indicati nella Polizza, per i quali sia stato corrisposto il relativo Premio, fatti salvi i limiti di Indennizzo e le Franchigie e/o Scoperti eventualmente previsti nella Polizza stessa;
- le definizioni di cui al Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Le somme assicurate ed i Premi, i Massimali assicurati, i limiti di Indennizzo e le Franchigie (in cifra assoluta) ed i minimi degli Scoperti, sono espressi in euro.

Sezione I

Norme che regolano l'Assicurazione "Danni alle Cose"

Articolo 11

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza:

- I) i danni materiali - anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato - ai Fabbricati descritti in Polizza:
- a) direttamente causati da:
 - Incendio,
 - fulmine,
 - Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi,
 - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o Cose trasportate;
 - b) direttamente causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamen-

to, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi contro i quali è prestata la presente Assicurazione e che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse

- c) direttamente causati da:
 - urto di veicoli, non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
 - onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
 - rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- II) i guasti arrecati alle Cose assicurate, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio:
 - per ordine dell'Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi salvo che siano stati arrecati inconsideratamente;
- III) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, a idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - esclusi i residui radioattivi disciplinati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto al successivo Articolo 11 - "Limite massimo di Indennizzo".

Articolo 2

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da o verificatisi in occasione di:
- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, sabotaggio, atti dolosi;
 - Atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
 - Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente/Conducente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- d) agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
- e) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

- f) di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Fabbricati assicurati.

Articolo 3

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agente di assicurazione al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di Sinistro Incendio o presumibilmente doloso, Esplosione o Scoppio farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Compagnia, l'Agente di assicurazione ed il numero di Polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agente di assicurazione o alla Compagnia;
- c) fornire alla Compagnia, entro i cinque giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle Cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia di stimare il danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Articolo 4

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o

documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 5

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Articolo 6

Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Articolo 3 - "Obblighi in caso di Sinistro";
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 7 - "Valore dei Fabbricati assicurati e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo 5 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giuridiziarla.

Articolo 7

Valore dei Fabbricati assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza, l'attribuzione del valore che i Fabbricati assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- c) applicando il deprezzamento indicato alla suddetta lettera b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- d) calcolando il supplemento che, aggiunto all'Indennizzo di cui alla precedente lettera c), determina un'indennità complessiva calcolata senza l'applicazione del deprezzamento indicato al punto b).

Il pagamento del supplemento d'Indennizzo di cui alla lettera d) avverrà sulla base delle condizioni in appresso specificate:

- 1) il pagamento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione e/o la riparazione secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano i Fabbricati colpiti - o su altra area del territorio nazionale **previo consenso scritto della Compagnia -, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- 2) agli effetti dell'Articolo 8 - "Assicurazione Parziale", il supplemento di Indennizzo viene riconosciuto in misura:
 - I) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al valore di cui alla lettera a);
 - II) parziale se la somma assicurata è inferiore al valore di cui alla lettera a) ma superiore al valore di cui alla lettera b); in questo caso risulta assicurata solo una parte del supplemento di Indennizzo, per cui lo stesso viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intero supplemento di Indennizzo;
 - III) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore di cui alla lettera b);
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di Indennizzo si terrà

conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

- 4) agli effetti dell'Indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun Fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base al disposto della lettera b);
- 5) **il pagamento del supplemento d'Indennizzo riguarda soltanto i Fabbricati relativi a reparti in stato di attività.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Articolo 8 - "Assicurazione parziale".

Articolo 8

Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con i criteri di cui all'Articolo 7 - punto b), risulta che il valore dei Fabbricati eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

Articolo 9

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 10

Ispezione delle Cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 11

Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 12

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stata aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo 2 - "Esclusioni", lettera b).

Condizioni speciali valide per l'Assicurazione "Danni alle Cose"

I) Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Articolo 8 – "Assicurazione parziale", si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, per i Fabbricati la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro, secondo i criteri di cui all'Articolo 7 - punto b); qualora inferiore, il disposto dell'Articolo 8 - "Assicurazione parziale" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

II) Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo del 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.**

III) Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.** La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

IV) Anticipo Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro.

L'obbligazione della Compagnia:

- ha effetto trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, **sempreché** siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti in caso di Sinistro (Articolo 3 - "Obblighi in caso di Sinistro").

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata secondo il disposto dell'Articolo 7 – punto c); trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base all'Articolo 7 - punto d), che sarà

determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato si obbliga a restituire gli importi ottenuti nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione; detti importi, all'atto dell'eventuale restituzione, dovranno essere rivalutati secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.

V) Modifiche e variazioni

È nella facoltà dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei Fabbricati **senza avere l'obbligo di darne avviso alla Compagnia, purché tali modifiche non comportino un aggravamento del Rischio ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.**

VI) Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

VII) Onorari dei periti

La Compagnia rimborserà, in caso di Danno indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Articolo 5 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Compagnia della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'Indennizzo, con il massimo di 10.000,00 euro, senza applicazione del disposto dell'Articolo 8 - "Assicurazione parziale"

Garanzie aggiuntive valide per l'Assicurazione "Danni alle Cose"

VIII) Fumo

La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse, e **sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro.

IX) Eventi atmosferici

La Compagnia indennizza i danni materiali alle Cose assicurate direttamente causati da:

- 1) uragano, bufera, tempesta, vento e quanto da esso trasportato, tromba d'aria, grandine;
- 2) bagnamento, verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

La Compagnia non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico ;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quant'altro in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La presente estensione di garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella I di Polizza.

X) Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da o verificatisi in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, atti vandalici o dolosi di terzi.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;

- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Ai soli fini della presente garanzia, l'Articolo 2 - "Esclusioni", si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

a) causati da o verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- atti di terrorismo;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) causati con dolo del Contraente/Conducente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) di fenomeno elettrico;
- e) di smarrimento, Furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Fabbricati assicurati;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Nel caso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia indennizza i soli danni di Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili, satelliti e veicoli spaziali, loro parti o Cose trasportate.

La presente estensione di garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella I di Polizza.

XI) Furto di fissi ed infissi

L'Assicurazione comprende, fino alla concorrenza di 5.000,00 euro e senza applicazione del disposto dell'Articolo 8 - "Assicurazione parziale", il Furto di fissi ed infissi.

XII) Implosione

La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da implosione, per tale intendend-

dosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

XIII) Acqua condotta - ricerca guasti

La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato contenente le Cose medesime e dell'impianto idrico antincendio anche se esterno al Fabbricato, comprese le spese sostenute per la ricerca della suddetta rottura e per la sua riparazione.

La Compagnia non indennizza i danni causati da umidità, stillo, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro.
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, somma maggiore di 10.000,00 euro relativamente alle spese per la ricerca e la riparazione della rottura.

XIV) Sovraccarico neve

La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da crollo totale o parziale del Fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento agli enti medesimi.

La Compagnia non indennizza i danni causati:

- a) ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

La presente estensione di garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella I di Polizza.

XV) Ghiaccio e gelo

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tecnici esistenti nei Fabbricati descritti in Polizza.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
- b) riconducibili a mancata o carente manutenzione;

c) agli impianti posti all'esterno dei Fabbricati;

Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti.

La garanzia è operante a condizione che l'attività svolta nei Fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 48 ore antecedenti il Sinistro.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, somma maggiore di 10.000,00 euro.

XVI) Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'Articolo 2 – Esclusioni lettera e), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa occasionati.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché i danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, somma maggiore di 10.000,00 euro, senza applicazione del disposto dell'Articolo 8 - "Assicurazione parziale".

XVII) Allagamenti

La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da allagamento.

Sono esclusi i danni:

- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- agli enti mobili posti all'aperto;
- causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei Fabbricati attraverso aperture che non siano chiuse da serramenti al momento del Sinistro, salvo che i serramenti stessi siano stati rotti o divelti dalla violenza degli eventi atmosferici in occasione del medesimo Sinistro e salvo i casi di accumuli di acqua formati all'esterno dei Fabbricati e penetrati all'interno degli stessi;
- che si verificassero al Fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- causati da fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione o ripara-

zione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- causati da acqua condotta.

La presente estensione di garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella I di Polizza.

XVIII) Ricorso terzi

La Compagnia, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a Cose che l'Assicurato e/o il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le Cose sugli stessi mezzi trasportate
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del Contraente nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente
- quando l'Assicurato e/o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
- le Società le quali rispetto all'Assicurato e/o al Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

XIX) Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'Articolo 2 - Esclusioni, la Compagnia risponde dei danni diretti e materiali alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.

Restano comunque esclusi:

- le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con: inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali.

La presente estensione di garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella I di Polizza.

La Compagnia ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente estensione di garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa la quota di Premio imponibile relativo al periodo di Rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia.

In caso di recesso della Compagnia dalla presente estensione di garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto, inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

XX) Inondazione, alluvione

A parziale deroga dell'Articolo 2 - Esclusioni, la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali alle Cose assicurate da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- f) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla Condizione Complementare "Atti di terrorismo", se ed in quanto operante.

La presente estensione di garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella I di Polizza.

XXI) Terremoto

A parziale deroga dell'Articolo 2 - Esclusioni, la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali alle Cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel Periodo di assicurazione.

La presente estensione di garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella I di Polizza.

Sezione II

Norme che regolano l'Assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurato"

Articolo 13

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - fino alla concorrenza massima complessiva dei Massimali assicurati, in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione - di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose o animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al Rischio della proprietà dei Fabbricati assicurati nella Sezione I della presente Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei Fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, relativi ai Fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo.

Articolo 14

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- 1) limitatamente ai danni relativi a Cose e animali, il Contraente nonché, quando il Contraente non sia un persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori del Contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- 2) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- 3) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 2);
- 4) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza di lavoro o servizio per l'Assicurato stesso;
- 5) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Articolo 15

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni derivanti dall'esercizio, nei Fabbricati descritti in Polizza, da parte del Contraente, del Conduttore o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell'attività personale del Contraente, del Conduttore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- b) i danni conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- c) i danni a Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) i danni derivanti da:
 - lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione, demolizione, ristrutturazione;
 - spargimento di acqua e/o di altri liquidi derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
 - da rigurgito di fogne, funghi, muffe, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - presenza, detenzione e impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;

- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- e) i danni alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- g) da Furto;
- h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore.
- i) i danni agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni che si protraggano oltre i 5 giorni consecutivi.

Articolo 16

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agente di assicurazione al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Articolo 17

Assicurazione parziale

Se il valore del Fabbricato al momento del Sinistro, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7 – punto b), eccede di oltre il 10% la somma assicurata in Polizza per il Fabbricato, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata ed il suddetto valore al momento del Sinistro, e in ogni caso nel limite del Massimale di Polizza ridotto in eguale proporzione.

Articolo 18

Pluralità di assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Articolo 19

Gestione delle controversie - spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia o all'Agente di assicurazione cui è assegnata la Polizza l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle scadenze previste dalla

legge, la Compagnia si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato - al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti - e di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia; in caso contrario la Compagnia si riserva il diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Condizioni aggiuntive valide per l'Assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurato

XXII) Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo 15 "Esclusioni" – punto b), l'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, danneggiamento di Cose, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, o condutture, dei Fabbri-
cati assicurati con la presente Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% - con il minimo di 2.500,00 euro – per ogni Sinistro, entro il limite di 50.000,00 euro per uno o più Sinistri verificatisi nel medesimo Periodo di assicurazione.

Norme che regolano entrambe le sezioni

Articolo 20

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 21

Altre assicurazioni

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Limitatamente alla Sezione I – “Danni alle Cose”, qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 22

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza e che sia autorizzato dalla Compagnia alla esazione dei titoli oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia ad ottenere il pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per Periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Articolo 23

Risoluzione dell'Assicurazione

L'Assicurazione è automaticamente risolta con effetto dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello del riscatto delle Cose assicurate da parte del Contraente o di quello di risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.

In tal caso la Compagnia entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'Assicurazione, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 24

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 25

Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scrit-

ta, mediante lettera raccomandata, alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Articolo 26

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 27

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo la Compagnia può recedere dall'Assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In tal caso la Compagnia entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 28

Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Articolo 29

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 30

Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere esclusivamente quello della sede del convenuto ovvero del luogo dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'Agente di assicurazione cui è assegnata la Polizza.

Articolo 31

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 32

Vincolo

La presente Polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato e pertanto la Compagnia si obbliga:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato

- e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
2. a conservare detto vincolo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove Polizze che sostituissero le originarie;
 3. a liquidare direttamente all'Assicurato l'importo dell'Indennizzo di eventuali Sinistri, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Assicurato stesso;
 4. a notificare all'Assicurato, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il mancato pagamento dei Premi tutti di Assicurazione ed a considerare valida ed efficace a tutti gli effetti la Polizza fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra citata è stata consegnata all'ufficio postale;
 5. ad accettare l'eventuale pagamento dei Premi di cui al precedente punto n. 4) da parte dell'Assicurato;
 6. a non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Assicurato e a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia della Polizza.

A titolo di precisazione, viene ribadito che in nessun caso la Compagnia indennizzerà un importo superiore al valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro, determinato secondo le condizioni tutte di Polizza, e fermo restando il disposto della clausola "Valore a Nuovo" qualora presente ed operante in Polizza.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

www.zurich.it



Because change happenz™